



Consulenti del Lavoro

# STUDIO PIRINU

*Tempio Pausania*

[www.studiopirinu.it](http://www.studiopirinu.it)

## NEWSLETTER n. 4 del 29 Maggio 2023

### AUMENTO DELLE VERIFICHE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

In quest'ultimo periodo abbiamo assistito ad un aumento esponenziale delle verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le **regole** che disciplinano questo genere di **obblighi** sono contenute nel Testo Unico, ovvero il **Decreto Legislativo 81/2008** (cfr., tra le altre, nostre newsletter n. 15 del 20/11/2017, n. 15 del 28/11/2018, n. 14 del 27/12/2019, n. 14 del 12/12/2022 e circolare n. 8 del 27/04/2023). Tutte le procedure e le misure da adottare sono propedeutiche a garantire la **salute e la sicurezza dei lavoratori**.

**Per garantire queste tutele il legislatore ha imposto al datore di lavoro una serie di adempimenti ed obblighi che descriviamo sinteticamente di seguito, almeno con riferimento a quelli che vengono maggiormente verificati in sede ispettiva:**

- a) valutare tutti i rischi attraverso il D.V.R. (Documento Valutazione Rischi), ovvero:
  - individuare i rischi;
  - individuare le misure di prevenzione;
  - programmare le azioni per il miglioramento dei livelli di sicurezza;
- b) istituire il servizio aziendale di prevenzione e protezione, nominandone il responsabile (RSPP);
- c) formare gli addetti alla squadra di Pronto Soccorso e Prevenzione Incendi;
- d) informare, formare e addestrare ciascun lavoratore sui rischi e le corrispondenti misure di prevenzione;
- e) Nominare il medico competente (ove previsto).

Giova ricordare che la mancata predisposizione del D.V.R. è punita con la sospensione dell'attività lavorativa e una sanzione totale di circa 4.500 euro<sup>1</sup>. Pesanti sanzioni sono previste, inoltre, per la mancata formazione del personale (corsi da 8 a 16 ore obbligatori in tutte le attività) e la mancata nomina del medico competente con conseguente obbligo di sottoporre a visita medica i lavoratori<sup>2</sup>. Merita attenzione, altresì, riflettere sulla circostanza che ove venga riscontrato "in nero" almeno il 10% dei lavoratori presenti sul posto di lavoro si incorrere - anche in questa fattispecie - nel provvedimento di "sospensione dell'attività lavorativa", pesantemente sanzionato come detto sopra. Da ricordare infine gli obblighi autorizzativi in presenza sul posto di lavoro di impianti di videosorveglianza (cfr. ns circolare n. 14 del 28/10/2022).

L'inadempimento del datore di lavoro ai menzionati obblighi espone lo stesso a sanzioni di natura finanche penale e, in alcuni casi, alla possibilità che il DURC risulti irregolare.

<sup>1</sup> Art. 14 D.lgs. 81.2008 – Allegato 1 D.lgs. 81.2008.

<sup>2</sup> La nomina del medico competente è obbligatoria in pressoché tutte le attività (es. cameriere che movimentava determinati carichi, parrucchiere che utilizza tinture, impiegato che usa videoterminali oltre un certo periodo giornaliero etc.).